

## ATTIVITA' DI STRUTTURA PER IL COMMIATO

Si definisce Struttura per il commiato una struttura pubblica o privata, realizzata per ricevere e per:

- a) tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini della celebrazione di riti di commemorazione su richiesta dei familiari del defunto;
- b) la custodia e l'esposizione delle salme, ai fini dell'esposizione ai congiunti per la celebrazione dei riti di commemorazione su richiesta dei familiari del defunto.

Le Strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture sociosanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale (art. 14, co. 5, L. R. 19/2004).

È il Comune che ne promuove realizzazione e funzionamento; dette strutture possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati. Sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni in ordine all'accesso.

## REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI	REQUISITI OGGETTIVI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale;</li> <li>• Devono essere rispettate norme e prescrizioni specifiche dell'attività, di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria;</li> <li>• La Struttura per il Commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture sociosanitarie o socioassistenziali, ma può essere collocata nella zona di rispetto cimiteriale;</li> <li>• Le Strutture per il Commiato di custodia ed esposizione delle salme, devono essere dotate dei requisiti previsti dalla L. R. 29 luglio 2004, n. 19, art. 14, co. 4, dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997 – Servizio Mortuario e dalla Delibera di Giunta 23 febbraio 2004, n. 327, Requisiti Autorizzativi SMAU, Servizio Mortuario. Per quanto concerne i requisiti minimi impiantistici i locali devono essere dotati di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° C per i locali con presenza di salme, una umidità relativa del 60% (+/- 5°) e ricambi aria esterna/ora in numero di 15 v/h).</li> </ul>

## PROCEDIMENTI

Per l'istanza relativa all'autorizzazione per l'esercizio di attività di struttura per il commiato, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

## NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> :

- **D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285** Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997** – Servizio Mortuario;
- **Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19** - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;
- **Delibera Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 327** - Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca dei precedenti provvedimenti.
- **Delibera Giunta Regionale 7 febbraio 2005, n. 156** – Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre a parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004;
- **Delibera Giunta Regionale 13 febbraio 2006, n. 163** – Approvazione direttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A) della L.R. 19/2004 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;
- **Delibera Giunta Regionale 14 febbraio 2022, n. 172** – Approvazione direttiva della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 in materia di riordino dell'esercizio dell'attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture socio sanitarie a carattere residenziale pubbliche – Sostituzione delibera 14/10/2019, n. 1678;